



ALLEGATO A alla Dgr n. 431 del 06 aprile 2017

**CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AZIENDA ZERO
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016
e della DGR n. del**

tra

Azienda Zero, con sede in Padova, Passaggio Luigi Gaudenzio n.1 che interviene nel presente atto in persona del legale rappresentante Dott.;

e

Azienda Ulss / Ospedaliera con sede in, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Dr.

PREMESSO CHE

1. L'Azienda Zero ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con l'Azienda nell'ambito delle quali di inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico di Azienda Zero che siano in grado di supportarla nelle attività riguardanti la realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Azienda Zero e dell'ente affinché si realizzi l'attività in parola, avvalendosi della collaborazione del Sig. / Dott. dipendente dell'ente..... dotato di specifica professionalità in relazione a...(indicare l'attività)..... di cui alla presente Convenzione
3. In tale contesto, l'ente individua nel Sig. / Dott. la specifica professionalità necessaria alla realizzazione dell'attività di cui alla presente Convenzione. Il Sig. / Dott. è dipendente dell'ente con qualifica di
4. Acquisito il consenso del Sig. / Dott.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 e dalle disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n., la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'attivazione del distacco del personale come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione dell'attività di cui agli articoli seguenti;

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di attivazione del distacco di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 7, comma 4 della Legge Regionale n. 19/2016 e dalle disposizioni attuative contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n., per la realizzazione dell'attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR.
2. L'attività avrà i seguenti contenuti: (indicare attività)

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale distaccato

1. L'ente assegna con decorrenza dale sino al per giorni settimanali il Sig. / Dott., proprio dipendente appartenente al profilo professionale, all'Azienda Zero, sede di Padova, Passaggio Gaudenzio n. 1;
2. Il Sig. / Dott. presterà servizio presso l'Azienda Zero, per lo svolgimento dell'attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. Il distacco potrà essere rinnovato a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che sia confermata l'attività oggetto del distacco;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in distacco solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal legale rappresentante dell'Azienda Zero, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. L'Azienda Zero si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale distaccato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in posizione di distacco presso l'Azienda Zero, che l'esito positivo della valutazione espressa dal responsabile della struttura di assegnazione;
8. Al distacco sarà riconosciuto il buono pasto nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale in servizio presso l'Azienda Zero, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;
9. Le missioni saranno autorizzate dal legale rappresentante di Azienda Zero previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività oggetto di distacco;
10. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 9, il distaccato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
11. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);

12. Il legale rappresentante di Azienda Zero fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nell'attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
13. In caso di distacco a tempo parziale, il raggiungimento degli obiettivi presso l'Azienda Zero dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
14. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale distaccato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
15. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata delle convenzioni di distacco non potrà eccedere un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di complessivi tre anni, a fronte di stipula di nuova convenzione e contestuale conferma dell'attività oggetto del distacco.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e Azienda Zero

1. La spesa dei distacchi è sostenuta da Azienda Zero, che rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del personale distaccato. L'importo riconosciuto alle singole aziende garantirà la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per approvazione.

Per l'Azienda Zero
Il legale rappresentante
.....

Per l'ente di provenienza
Il Direttore Generale
.....